

Io temo e l'una e l'altra parola, temo il *saprà* e temo il *valutare*. (*ilarità*)

Temo il *saprà*, perchè non so quale sarà la scienza del giudice; temo il *valutare* in quantochè non posso prevedere in quali circostanze esso si troverà nel paese e di fronte al colpevole. Si può trovare in tali rapporti, può essere circondato da tali influenze e tali pressioni, da fargli abusare di quell'arbitrio che gli è lasciato nientemeno che da un Codice. Ed il giudice invece di valutare colla logica, valuterà secondo le influenze che premeranno sul suo giudizio.

Egli è per questo, e me ne dispiace, che io non voto questo articolo.

Procediamo con la giustizia, signori, ed escludiamo l'arbitrio. Se noi da quest'aula lo confermiamo, ed anzi lo creiamo in un modo nuovo, i posteri diranno che non sapemmo essere saggi legislatori, quando ne era il tempo e l'obbligo.

Ho finito.

CHIMARRI. Le ragioni addotte dall'eloquentissimo ed autorevole relatore della Commissione non hanno finito di persuadermi.

Egli infatti ha ragionato così:

Non bisogna tenere dietro alle tradizioni dei Codici di vecchio stampo nè lasciarsi andare alla casistica rimproverata al Codice francese per soverchio desiderio di limitare l'arbitrio del magistrato.

Vi sono circostanze peculiari, come l'età, il sesso, lo stato di salute dell'imputato, che consigliano alcuni temperamenti nell'applicazione della pena, ai quali se il legislatore non può provvedere *a priori* deve lasciare al magistrato sufficiente latitudine acciò il rigore assoluto del diritto sia mitigato dall'equità.

Non è questo il tempo di esaminare a fondo la grave questione del limite, nel quale debba circoscriversi l'arbitrio del magistrato in materia penale; mi restringerò per ora ad esaminare i principali argomenti addotti dal chiarissimo relatore per giustificare l'articolo da me combattuto.

Egli ci parlò di speciali condizioni subiettive ed obbiettive del delinquente, come l'età, la malattia, il sesso, e crede trovare in esse motivi sufficienti per consentire al magistrato la facoltà di sostituire il confino alla prigionia.

Comincio dal notare che a siffatte peculiari circostanze, esemplate dal relatore, non si accenna neppure lontanamente nell'articolo in esame, e posto pure che vi si voglia avere riguardo, non è questo il luogo proprio.

Imperocchè o volete riservare il confino ai minori delitti, nei quali il dolo è minimo ed il danno lieve ed in questa ipotesi determini il legislatore i casi, nei quali debba questa pena surrogarsi alla

prigionia; o volete applicarlo ai vecchi, agli infermi ed alle donne passibili di pena non maggiore del terzo grado di prigionia, ed allora ditelo apertamente, senza abbandonare all'arbitrio del magistrato la prerogativa del legislatore.

Negli articoli 58 e 69 del Codice vigente si provvede infatti al modo come rendere meno penosi alle donne, ai vecchi, e ai fanciulli i lavori forzati, e non posso passarvi di osservare che mentre la Commissione ha trasandato di riprodurre quelle benefiche disposizioni in ordine alla reclusione, sia divenuta ad un tratto tenera del sesso, dell'età, e degli infermi soltanto a proposito dell'esecuzione delle pene minori e più lievi, nelle quali il lavoro non è obbligatorio.

Nè è esatto il dire che qui non si tratta di surrogare una pena ad un'altra, ma di temperare in taluni casi l'esecuzione della prigionia e della detenzione.

Questo ragionamento è più specioso che solido: imperocchè oltre ad essere il confino e la prigionia due pene differenti, non trovo fra di esse alcuna omogeneità.

Infatti la prigionia e la detenzione sono pene private della libertà, ed il confino non può essere categorizzato in questo genere di pene.

Quindi voi date al giudice, non solo la facoltà di surrogare una pena ad un'altra di specie e d'indole diversa, ma per soprassello lo autorizzate a punire con l'allontanamento da un dato luogo il delitto, che il legislatore dichiarò passibile di pena restrittiva della libertà, e con ciò non a temperare la misura della pena sancita in rapporto alla qualità e quantità del delitto, ma a rompere e snaturare questo rapporto.

L'onorevole guardasigilli citò il Codice di Germania, che dà facoltà di surrogare l'esilio dal regno alle pene sancite per taluni reati politici, e ricordò essere la custodia designata come modo di espiazione, comunque non iscritta nel novero delle pene; ma nè io stesso esempio da proporre all'Italia quello del Codice germanico, che mantiene come accessoria una pena ingiusta ed iniqua cancellata oramai da quasi tutti i Codici civili, e l'esempio della custodia, lungi di contraddire, avvalora il mio assunto.

Per vero la custodia non si disforma dal genere di pena, cui è in certi casi dalla legge e non dall'arbitrio sostituita, e lungi di costituire una pena *sui generis* è invece un modo di esecuzione della reclusione e della relegazione nei detti casi, come chiaro si scorge dal testo dell'articolo 17 del progetto:

« La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione, della relegazione, della prigionia e della